

**Risposta ABI alla consultazione della
Banca d'Italia**

**“MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N.
285/2013 (DISPOSIZIONI DI
VIGILANZA PER LE BANCHE)**

**RECEPIMENTO IN ITALIA DEGLI
ORIENTAMENTI
EBA/GL/2018/02 e EBA/GL/2018/04”**

Febbraio 2020

Premessa

L'Associazione Bancaria Italiana ringrazia la Banca d'Italia per l'opportunità di sottoporre osservazioni alla proposta di modifica della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" (nel prosieguo, "Circolare").

Il documento in consultazione presenta interventi volti ad adeguare la Circolare alle innovazioni intervenute nel quadro regolamentare europeo a seguito dell'emanazione degli Orientamenti EBA/GL/2018/02 e EBA/GL/2018/04, rispettivamente in tema di gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (Interest Rate Risk arising from the Banking Book – "IRRBB") e di prove di stress degli enti.

Nei paragrafi che seguono si riportano alcune osservazioni in risposta agli specifici quesiti formulati dall'Autorità e in relazione ad alcuni ulteriori aspetti che presentano criticità, nonché alcune richieste di chiarimenti e precisazioni.

Osservazioni relative alla disciplina dell'IRRBB

1. Un primo insieme di osservazioni riguarda le modifiche all'Allegato C.

L'Autorità pone tre quesiti, con riferimento ai quali si osserva quanto segue.

Il primo quesito (Quesito 1) si riferisce alla curva da utilizzare per lo sconto nell'ipotesi che le banche utilizzino il *net present value* delle attività e passività sensibili al tasso di interesse.

In proposito, si osserva in premessa che l'utilizzo del *net present value* nel contesto della metodologia di cui all'Allegato C non appare condivisibile.

Infatti, il modello metodologico semplificato di cui all'Allegato C è utile principalmente per le banche che non hanno sviluppato modelli interni basati sull'attualizzazione dei flussi di cassa e che quindi fanno affidamento su dati di bilancio e di segnalazione. Il calcolo del *net present value* presuppone la possibilità di attualizzare i flussi di cassa e quindi l'aver già a disposizione un modello interno (sia pur non particolarmente sofisticato). La necessità di dotarsi di procedure per il calcolo del *net present value*, come consigliato nell'Allegato C, presupporrebbe anche la capacità di effettuare elaborazioni di una certa complessità (come il calcolo del rischio tasso basato sul *full repricing*), vanificando di fatto i benefici dell'utilizzo dello schema semplificato.

Il *net present value*, inoltre, dipende fortemente dalla curva di sconto utilizzata. Al riguardo, per le banche che adotteranno tale approccio, la soluzione preferibile appare essere quella di utilizzare una curva risk free, per scontare i flussi depurati della componente spread/margini, in analogia con quanto le banche *significant* già fanno per l'informativa fornita alla Vigilanza BCE nel contesto del c.d. STE (cfr. sotto). Lo sconto con la curva risk free di flussi contenenti i margini darebbe invece luogo a valori "artificialmente" più alti (ma non necessariamente più corretti). Viceversa, l'uso di una curva che incorpori elementi di rischio di credito pone un tema di uniformità metodologica e di confrontabilità.

In conclusione, la soluzione che si ritiene preferibile è il mantenimento dell'utilizzo dei valori di bilancio nel contesto del metodo semplificato di cui all'Allegato C. Questa soluzione presenta il duplice vantaggio di utilizzare dati sostanzialmente già disponibili in ambiente di segnalazione e di eliminare il problema della curva di sconto. Allo stesso tempo, si ritiene utile prevedere la possibilità, per le banche dotate di procedure gestionali interne e modelli idonei, di utilizzare un approccio che preveda l'uso di una curva risk free per scontare i flussi depurati della componente spread/margini.

Il secondo quesito (Quesito 2) contenuto nel documento di consultazione riguarda il trattamento di c/c passivi e depositi liberi.

In particolare, si sollecitano osservazioni sulla proposta di adottare una classificazione basata solo sulla distinzione della clientela per segmenti (*retail* e *wholesale*), più semplice di quella prevista dal Comitato di Basilea.

L'approccio proposto appare sostanzialmente condivisibile, nell'ipotesi che – alla luce del fatto che criteri di classificazione precisi verranno presumibilmente definiti nel prossimo futuro a livello europeo – si intenda consentire alle banche di utilizzare le classificazioni della clientela già esistenti, usate a fini prudenziali o gestionali, che per ciascuna banca risultino di più agile integrazione nei propri sistemi.

Dal momento che, nonostante ciò, la classificazione non appare agevole per tutte le banche, si apprezza la previsione di un'alternativa rappresentata dalla percentuale unica.

Anche il terzo quesito (Quesito 3) contenuto nel documento di consultazione riguarda il trattamento di c/c passivi e depositi liberi e fa in particolare riferimento al limite di 5 anni per la data media di riprezzamento.

In proposito si ritiene che sarebbe opportuno modificare l'Allegato C, al fine di consentire, alle banche che dispongano di evidenze in tal senso, di utilizzare una ripartizione della componente *core* nelle fasce temporali dello scadenziere diversa da quella prefissata, purché risulti coerente con il tetto di durata media di 5 anni disposto dagli Orientamenti EBA.

Inoltre, si ritiene opportuno prevedere esplicitamente nella Circolare il limite di 5 anni in media per le banche che non utilizzano l'Allegato C ma si avvalgono di modelli interni.

Si richiede altresì di precisare la definizione degli istituti finanziari (per Settori Attività Economica) i cui depositi non vincolati non sono soggetti a modelli comportamentali ai sensi dell'Allegato C.

2. Si propongono di seguito alcune ulteriori considerazioni.

Un punto qualificante dell'aggiornamento degli Orientamenti EBA è rappresentato dalla rimozione del vincolo di non negatività dei tassi post-shock (floor pari a zero), sostituito da un meccanismo di limite inferiore sotto forma di curva (su livelli minori di zero).

Tale modifica è ribadita nel Documento di consultazione ma, nella bozza di Disposizioni, la nota 6 dell'Allegato C presenta una formulazione dubbia (in particolare resta l'affermazione che "in caso di scenari al ribasso deve essere garantito il vincolo di non negatività dei tassi"). Si ritiene necessario un chiarimento in proposito e, più in generale, si osserva che sarebbe utile che nella versione definitiva della Circolare venissero precisate le modalità di calcolo dei tassi post-shock con applicazione delle nuove soglie minime (anche con riferimento ad esempio al caso di scenari non al ribasso).

Un ulteriore aspetto che appare meritevole di chiarimento è relativo al processo di calcolo della ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia. In proposito, si rileva che il processo indicato al punto 3) dell'Allegato C "All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tale modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione" non appare coerente con l'opzione di utilizzare fattori di ponderazione diversi tra poste dell'attivo e del passivo.

Appare inoltre necessario chiarire se sia prevista la possibilità di differenziare in base al tasso di rendimento solo tra poste attive e passive o anche tra le diverse fasce temporali.

Appare opportuno evidenziare che la modifica della Circolare n. 285 determinerà una divergenza tra i valori utilizzati a fini prudenziali di cui all'Allegato C e quelli delle segnalazioni di vigilanza. Tale divergenza si manifesterà a partire dal primo utilizzo del nuovo schema basato su 19 fasce temporali (mentre la segnalazione di vigilanza resta basata su 14 fasce). Se non appare particolarmente problematico per le banche realizzare in via gestionale la distribuzione sulle 19 fasce, si rileva tuttavia che potrebbe invece risultare oneroso ricostruire una riconciliazione tra i valori relativi ai due schemi.

Un discorso diverso vale per le banche *significant*, soggette alla vigilanza diretta della BCE, che utilizzano sistemi interni di misurazione del rischio di tasso. Tali banche, nel contesto del processo SREP partecipano al "SSM Short Term Exercise collected for SREP purposes (STE)" inviando trimestralmente alla BCE un template - che a partire dal 30/6/2019 è stato aggiornato proprio per recepire i nuovi Orientamenti EBA - compilato con le misure gestionali (che devono essere allineate alle indicazioni degli Orientamenti). Tra le informazioni dello STE, vi è anche il risultato del Supervisory Outlier Test che deve essere riportato alla BCE almeno una volta l'anno attraverso l'ICAAP. Queste banche inviano ulteriori flussi informativi verso il Joint Supervisory Team, basati sul proprio modello interno, anche in questo caso senza alcun legame con quelle standard.

In aggiunta, nell'attuale sistema di segnalazione di vigilanza, le banche sono tenute a segnalare via matrice dei conti l'esposizione al rischio di tasso di interesse secondo il modello standard previsto nell'Allegato C. L'aspettativa è che le banche dispongano anche di un sistema di riconciliazione interna tra le misure gestionali e quelle standard.

Un eventuale adeguamento di questo flusso segnaletico ai nuovi schemi proposti nel documento in consultazione comporterebbe un ulteriore aggravio di costi per le banche *significant*, di dubbia utilità, oltretutto alla luce del fatto che nei prossimi mesi l'EBA, sulla base dei mandati contenuti nel c.d. pacchetto bancario, emanerà nuovi provvedimenti che potrebbero comportare a loro volta costi di compliance e un nuovo aggiornamento dell'Allegato C.

In ottica di semplificazione e riduzione degli oneri per le banche, si auspica quindi che le banche *significant* che adottano sistemi interni di misurazione (ritenuti adeguati) siano esonerate dall'obbligo di segnalazione dell'Allegato C, evitando quindi la doppia segnalazione.

In subordine, sarebbe auspicabile che almeno venisse data la possibilità alle banche *significant* di compilare la segnalazione relativa all'Allegato C con il modello interno, in questo modo minimizzando gli oneri e armonizzando le informazioni inviate alle diverse Autorità.

In caso ciò non fosse possibile, si potrebbe consentire a tali banche di mantenere l'attuale schema segnaletico in attesa del completamento del quadro regolamentare europeo.

3. Un punto che suscita particolare criticità è la proposta di metodologia semplificata per l'analisi del rischio nella prospettiva del margine di interesse (nuovo Allegato C-bis).

Il settore non condivide l'introduzione nella Circolare n.285 di una metodologia in proposito, in anticipo rispetto alla definizione da parte dell'EBA - in base ai mandati contenuti nel c.d. pacchetto bancario - di una metodologia standardizzata a livello europeo e in assenza di chiarezza su

come sarà configurato il test prudenziale sui valori anomali (*standard outlier test*) in argomento.

L'analisi del rischio nella prospettiva del margine di interesse rappresenta per le banche una variabile molto sensibile, a cui viene prestata grande attenzione a livello gestionale. A questo si aggiungerà a breve una notevolissima valenza regolamentare a seguito dell'introduzione dello *standard outlier test* specifico.

Si considera quindi imprescindibile una ponderazione estremamente attenta della metodologia da utilizzare per l'analisi del rischio nella prospettiva del margine di interesse a fini regolamentari. In coerenza, non si ritiene condivisibile l'introduzione di soluzioni a livello normativo prima del completamento del quadro regolamentare europeo - e quindi non ottimali in tal senso.

Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene opportuno l'inserimento nella Circolare n.285 della metodologia proposta, completamente nuova e di cui peraltro le banche non hanno avuto modo di analizzare adeguatamente effetti ed eventuali aspetti problematici (che potrebbero essere anche molto significativi, in ragione dell'estrema semplicità dell'approccio).

Sempre con riferimento all'analisi nella prospettiva del margine di interesse, nella bozza di Disposizioni si prevede in alcuni casi l'analisi su orizzonte triennale (in aggiunta a quella su orizzonte annuale). Tale analisi appare poco significativa, dal momento che l'ipotesi di bilancio statico in orizzonte triennale appare poco realistica e che le stime andrebbero a coprire un periodo più lungo di quello coperto dal budget della banca. Si auspica pertanto la rimozione della relativa richiesta.

Osservazioni relative alle prove di stress degli enti

Si propongono di seguito alcune osservazioni relative alle disposizioni in recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2018/04.

Per le banche di classe 3, relativamente agli stress test, le variazioni apportate alla Circolare 285 determinerebbero l'effettuazione dell'analisi di sensibilità anche per il rischio di controparte, il rischio di Credit Valuation Adjustment (CVA), il rischio operativo ed il rischio di mercato.

In merito al rischio operativo, uno degli esercizi possibili potrebbe essere quello di incrementare l'indicatore rilevante, che equivarrebbe ad aumentare gli utili della banca, cosa che sembra controintuitiva per un esercizio di stress.

Per quanto riguarda il rischio di mercato, sarebbe utile precisare nella Circolare che, qualora una banca alla data di riferimento non avesse valorizzato il portafoglio di negoziazione, non si intendono richieste specifiche prove di stress per il rischio di mercato, anche in coerenza con quanto previsto negli Orientamenti EBA EBA/GL/2018/02, che, in caso di deroga dall'applicazione della disciplina relativa al rischio di mercato ex art.94 CRR, dispongono la considerazione delle poste interessate nel contesto dell'IRRBB.

Con riferimento invece al rischio di tasso del portafoglio bancario, si richiede conferma che restino valide le valutazioni - effettuate finora - quantificando il capitale ordinario in ragione del 99° percentile delle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati negli ultimi 6 anni e stimando il capitale stressato sulla base dello shift parallelo di +/- 200 b.p. nonché degli scenari definiti dagli Orientamenti EBA (Steepening, Flattening, Short rate shock up, Short rate shock down).

Considerazioni conclusive

Si ritiene da ultimo necessario evidenziare all'Autorità l'esiguità dei tempi a disposizione delle banche per l'adeguamento alla Circolare una volta aggiornata, in ragione della prevista applicazione degli Orientamenti EBA in discorso a partire dal ciclo ICAAP 2020. In proposito, si auspica che l'Autorità tenga conto del percorso di adeguamento da parte delle banche, laddove non risulti possibile ottemperare in toto alla nuova disciplina fin dalla prima scadenza prevista.